



COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (Rovigo)

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
P.zza Garibaldi, 1 c.a.p. 45012 – c.f. e p. Iva 00197150295
E mail segreteria@comune.arianonelpolesine.ro.it
Tel. 0426 71131 Fax 0426 71170

Relazione illustrativa al contratto decentrato parte economica 2019

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018 PARTE ECONOMICA ANNO 2019. **Relazione illustrativa**

Premessa

Con deliberazione di G.C. n. 52 del 18/05/2021 è stata, da ultimo, nominata la delegazione trattante di parte pubblica dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL 21.05.2018.

Il fondo per le risorse decentrate anno 2019, parte stabile, è stato determinato con determinazione del R.G. n. 804 del 09/12/2019.

Non sono state approvate linee di indirizzo nella contrattazione decentrata integrativa per il 2019, né costituita la parte variabile, né tantomeno avvenuta la contrattazione.

L'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sancisce, al punto 5.2, che:

- alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate;
- le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce;
- in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

La disciplina contabile, quindi, distingue l'ipotesi di mancata costituzione del fondo da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento.

Nel secondo caso, come affermato dalla giurisprudenza contabile, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale determina di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate; non potendo assumere

l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Con riferimento alle risorse variabili, la giurisprudenza delle Sezioni regionali della Corte dei Conti ha, da sempre, sottolineato l'importanza della tempestiva costituzione del fondo, trattandosi di risorse che devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati e che solo l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse, come espressamente sancisce l'allegato 4/2, il quale, si ribadisce, dispone che: "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate".

La giurisprudenza contabile ha, inoltre, sottolineato che nel concetto "di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che "le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, si ritiene che le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziare (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente" (v., così, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, Deliberazione n. 161 del 18/07/2017).

Sul punto, e con particolare riferimento al perimetro applicativo del già citato punto 5.2 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 (in base al quale, "in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"), la più recente giurisprudenza contabile ha confermato l'orientamento sopra richiamato, fissando alcuni principi orientativi:

- 1) la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
- 2) in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, restando esclusa per l'Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione;
- 3) non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 7 del 15/03/2019; sul punto v., altresì, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 161/2017 cit.).

Per quanto sopra, pur essendo costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile la c.d. "contrattazione tardiva", considerata tale già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento, fermo che il principio contabile di riferimento debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, trovandosi nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della contrattazione nell'anno di riferimento, ma avendo l'Ente costituito il fondo del trattamento accessorio entro il termine dell'esercizio ed essendo lo stesso costituito dalla sola parte stabile, risulta possibile procedere alla contrattazione seppur tardiva.

In data 13/07/2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il presente contratto relativo alla distribuzione del fondo per le risorse decentrate con valore per l'anno 2019 e sull'ipotesi di accordo sottoscritta ha espresso parere favorevole l'organo di revisione con verbale 81 del 07/09/2021. Con deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 14.10.2021 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla stipula definitiva del contratto in argomento.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	26/10/2021	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2019 (parte economica)	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Dott.ssa Lisa Scabin – componente – Responsabile Area Demografici e Tributi Arch. Carlotta Bellan – componente - Responsabile Area Tecnica – componente; FP – FP CGIL -UIL FPL, CISAL CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP, CISL FP	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo risorse decentrate anno 2019	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì con verbale n. 81 del 07/09/2021
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. Nessun rilievo

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?
	Il piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, insieme al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato per l'anno 2019 (D.G.C. n. 102).
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
	All'interno del PTPC approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2019 (per il 2019)
	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs 33/2013?
	<i>Si, per quanto di competenza.</i>
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
	L'ultima relazione formata e validata è relativa all'anno 2018. Prima dell'erogazione delle risorse si procederà ad approvare la relazione.
Eventuali osservazioni	

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Articolo 1. Viene identificato il campo di applicazione e la durata.

Articolo 2 Sono stabiliti i criteri generali di ripartizione e utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Articolo 3 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione in € 89.372,57, parte stabile.

Articolo 4 Vengono specificate le modalità di utilizzo del fondo. Schematicamente:

UTILIZZO DI PARTE STABILE	€
Progressioni orizzontali al 31.12.2019	39.214,50
Indennità di comparto	9.042,75
Totale utilizzo storico	48.257,25
Nuove progressioni orizzontali	-
Totale utilizzo parte stabile	48.257,25

UTILIZZO DI PARTE VARIABILE	€
Indennità di rischio pagata in base all'art. 37 CCNL 14/09/2000 ed alla precedente regolamentazione normativa in assenza di CCI normativo	360,00
Indennità di disagio pagata in base all'art. 17, c. 2, lett. e) CCNL 01/04/1999 ed alla precedente regolamentazione normativa in assenza di CCI normativo	720,00
Indennità per specifiche responsabilità pagata in base all'art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999 ed alla precedente regolamentazione normativa in assenza di CCI normativo	6.000,00
Indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000)	516,46
Indennità di vigilanza (art. 16 CCNL 22/01/2004)	1.110,84
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999);	1.500,00
Indennità ex art. 17, comma 2, CCNL 22/01/2004	900,00
Performance organizzativa	18.004,81
Performance individuale	12.003,21
Totale	41.115,32

Articolo 5 Le parti concordano la procedura da adottare qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme contrattuali.

Articolo 6 Le disposizioni finali prevedono il rinvio alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed altri aspetti di dettaglio.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

TOTALE RISORSE STABILI 2019	Erogate	erogabili	Totale 89.372,57
Progressioni orizzontali – (art. 14, c. 5, CCNL 01/04/1999 ed art. 39, c. 2, CCNL 14/09/2000)	39.214,50		39.214,50
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	9.042,75		9.042,75
Indennità di rischio (art. 37 CCNL 14/09/2000)	360		360
Indennità di disagio (art. 17, c. 2, lett. e) CCNL 01/04/1999)	720		720
Indennità di vigilanza (art. 16 CCNL 22/01/2004)	1.110,84		1.110,84
Indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000)		516,46	516,46
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999)	6.000,00	1.500,00	7.500,00
Indennità ex art. 17, comma 2, CCNL 22/01/2004		900,00	900,00
Performance organizzativa e individuale		30.008,02	30.008,02
Totale somme erogabili/erogate			89.372,57

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Si attesta la coerenza delle disposizioni contrattuali con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. In particolare si precisa che è esclusa la corresponsione di compensi sulla base di automatismi e, in ogni caso, con modalità difformi dalla valutazione dei risultati (performance organizzativa) e della prestazione lavorativa dei dipendenti (performance individuale).

Le previsioni coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica Regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, ai sensi del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 10 dicembre 2012.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Parte non pertinente in assenza di nuove progressioni economiche

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto ci si aspetta il miglioramento degli standard del personale in relazione all'approvazione del sistema di valutazione del personale stesso.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

nessuna.

Ariano nel Polesine, 26/10/2021

Il segretario comunale
Dott. Giuseppe Esposito
(firmato digitalmente)